

Comune di Piancogno

*SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025*

INDICE

PREMESSA	1
ANALISI CONTABILE DEL CONSUNTIVO 2024	4
SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO	4
PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE A CONSUNTIVO	5
LA GESTIONE DI COMPETENZA	7
PREMESSA	7
GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA	8
GESTIONE CORRENTE.....	10
GESTIONE INVESTIMENTI	13
GESTIONE MOVIMENTI DI FONDI	16
GESTIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.....	17
ULTERIORI INFORMAZIONI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LA GESTIONE DI CASSA E DEI RESIDUI	17
ANALISI GESTIONE DI CASSA	17
LA GESTIONE DEI RESIDUI DI ANNI PRECEDENTI	18
ULTERIORI ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI	20
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	21
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI.....	21
GESTIONE CONTABILE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	23
I DEBITI FUORI BILANCIO	24
LA GESTIONE PROSPETTICA	25
VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2025 E DIRETTIVE AI RESPONSABILI.....	26

PREMESSA

L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali attribuisce una particolare attenzione ai procedimenti di misurazione e programmazione delle risorse, in quanto rappresentano strumenti fondamentali per individuare e prevenire possibili situazioni di squilibrio, che possono, se non affrontate tempestivamente, sfociare anche in pericolose situazioni di squilibrio finanziario e, nei casi più gravi, nel dissesto dell'Ente.

A riguardo, il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126, ha previsto regole precise di controllo e verifica della gestione delle risorse e degli equilibri di bilancio, volte a garantire una corretta conduzione dell'ente locale.

In tale senso, l'art. 193 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 individua un processo obbligatorio che tutti gli enti locali devono svolgere secondo le tempistiche proprie del regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l'anno entro il 31 luglio, nel quale viene monitorato l'andamento completo della gestione sia dal punto di vista economico che finanziario.

Nel dettaglio, la principale finalità della suddetta previsione normativa è quella di dare attuazione alle previsioni contenute nel primo comma del medesimo articolo, nel quale viene esplicitato l'obbligo per gli Enti locali di predisporre la propria azione amministrativa nel rispetto del principio di pareggio finanziario e di tutti gli equilibri, ai quali il bilancio è sottoposto.

La ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio si colloca tra gli adempimenti di natura obbligatoria e viene affidata alla competenza del Consiglio Comunale, il quale assume un ruolo di garante, preposto alla verifica e al controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio, attraverso la ricognizione e la verifica delle principali risultanze contabili, con l'obiettivo di intervenire tempestivamente ove gli equilibri generali di bilancio risultino intaccati.

Inoltre, la precisa collocazione temporale di tale ricognizione consente all'Ente locale di effettuare processi di analisi di tipo sostanziale, in quanto entro il termine del 31 luglio, ferma restando la progressiva realizzazione di entrate e spese, sono infatti disponibili elementi di valutazione determinanti, come:

- le informazioni sull'andamento della gestione della competenza e dei residui;
- il risultato del rendiconto precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale deve essere evaso tale adempimento;
- la possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

Qualora tale esame dia esito negativo sorge in capo al Consiglio Comunale, ai sensi del medesimo articolo 193, l'obbligo di intervenire, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di equilibrio e precisamente:

- a) quelle necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Ciò detto, al fine di consentire una valutazione complessiva relativa alla situazione economico-finanziaria dell'Ente **si propone un'analisi dell'andamento delle entrate e spese di competenza dell'Ente, una valutazione sulla gestione dei residui ed una valutazione sulla gestione di cassa**, al fine di fornire tutte le informazioni utili per una verifica generale degli equilibri di Bilancio e per una valutazione sul grado di utilizzo delle risorse finanziarie previste.

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) *le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)*" (D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118), si precisa quanto segue:

- la redazione di questo documento è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili nel rispetto del principio n. 13 - Neutralità o imparzialità;
- la salvaguardia degli equilibri, pur essendo un adempimento di carattere prevalentemente tecnico, si colloca all'interno del sistema di bilancio che deve assolvere anche ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili; per questa ragione, questo elaborato è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio di metà esercizio. Allo stesso tempo, anche i dati e le informazioni di seguito riportate sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (principio n. 14 - Pubblicità);
- gli atti di gestione, come a suo tempo il bilancio stesso, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

In aggiunta a ciò, **si specifica inoltre che il Servizio Ragioneria del Comune e l'Organo di Revisione economico-finanziaria hanno garantito la costante supervisione e monitoraggio in ordine allo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed al persistere degli equilibri di bilancio, al fine di individuare con tempestività eventuali situazioni di pregiudizio all'andamento delle finanze comunali.**

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative e regolamentari si è proceduto:

- con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa (Tesoriere ed altri agenti contabili);

- alla richiesta di pareri specifici per le materie specificatamente previste all'art. 239 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò detto, la presente relazione, fotografando le risultanze contabili alla data del 7 luglio 2025, si pone, quale obiettivo quello di supportare fattivamente l'operato di ciascun consigliere comunale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

ANALISI CONTABILE DEL CONSUNTIVO 2024

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite.

Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito, compatibilmente con un certo grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Proprio per la caratteristica di ciclicità che caratterizza l'attività contabile dell'Ente locale, il risultato finanziario, economico e patrimoniale che scaturisce da ogni esercizio non può considerarsi un'entità autonoma, ma deve essere inserito in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

Di conseguenza l'attività di gestione è strettamente legata ai movimenti del precedente esercizio, i quali si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile.

Nel presente paragrafo si presenta una sintesi dei dati finanziari di consuntivo e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Salvaguardia.

SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di gestione delle previsioni di entrata e di uscita del bilancio in corso.

SITUAZIONE FINANZIARIA RENDICONTO 2024		GESTIONE		
		Residui	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2024				525.333,18
Riscossioni	(+)	2.069.241,13	11.147.474,40	13.216.715,53
Pagamenti	(-)	1.762.408,41	11.515.775,14	13.278.183,55
Saldo di cassa al 31 dicembre 2024				463.865,16

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024	(=)			463.865,16
Residui Attivi	(+)	662.000,45	1.513.897,55	2.175.898,00
di cui residui incassati su conti postali in attesa di riversamento sul conto di tesoreria			43.460,51	43.460,51
Residui Passivi	(-)	526.240,57	1.207.383,07	1.733.623,64
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	(-)			166.261,72
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	(-)			22.630,15
Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2024	(=)			717.247,65

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE A CONSUNTIVO

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di predissesto.

Nel dettaglio, secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti;
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente;
- Anticipazione chiuse solo contabilmente;
- Sostenibilità debiti finanziari;
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio;
- Debiti riconosciuti e finanziati;
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.

Come detto prima, ai predetti si aggiunge l'indicatore di tipo analitico rappresentativo dell'effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

DENOMINAZIONE INDICATORE	RENDICONTO 2024	
	ENTRO SOGLIA	FUORI SOGLIA
Incidenza spese rigide su entrate correnti	X	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	X	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	X	
Sostenibilità debiti finanziari	X	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio Debiti riconosciuti e finanziati	X	
Debiti riconosciuti e finanziati		X
Debiti in corso di riconoscimento	X	
Effettiva capacità di riscossione	X	

L'ente non è perciò strutturalmente deficitario.

LA GESTIONE DI COMPETENZA

PREMESSA

Il sistema articolato del bilancio, sia a preventivo che durante la gestione, compreso in sede di Salvaguardia, ha il preciso scopo di identificare gli obiettivi e di destinare le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite).

In particolare, quest'ultimo aspetto prevede la suddivisione della gestione in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, la gestione degli investimenti, la gestione dei movimenti di fondi e la gestione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati prima predisposti e poi conservati, anche nelle successive variazioni di bilancio, rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio previsto dalla programmazione.

Nel dettaglio, questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa, oggetto di costante monitoraggio ripreso poi nell'operazione di Salvaguardia.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono tutt'ora dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Invero, le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere.

Oltre a ciò, l'articolazione del bilancio, costituita dalla scomposizione delle previsioni in singoli capitoli (P.E.G.), consente, in fase di predisposizione dei documenti, di mettere in risalto la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva e rilevare l'aspetto economico dei singoli movimenti.

Ciò detto, con il termine "*Gestione di competenza*" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

In particolare, essa viene costituita da tutte quelle entrate che l'ente avrà il diritto di percepire (entrate da accertare) e le spese che l'ente assumerà l'obbligo di pagare (uscite da impegnare) nel corso dell'esercizio, senza considerare l'effettiva riscossione/pagamento.

Verificare il regolare andamento della gestione consente di inquadrare l'attività amministrativa in base alla funzione autorizzatoria del bilancio e del principio di copertura finanziaria della spesa.

In particolare, l'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, rappresenta una condizione essenziale per garantire in sede di rendiconto il pareggio della gestione ordinaria.

Da un'analisi delle scritture contabili finanziarie dell'Ente, relativamente alla gestione di competenza, si rilevano le seguenti risultanze, evidenziando che le stesse sono determinate dai movimenti di accertamento e di impegno che ad oggi risultano contabilizzati.

Nel dettaglio, l'analisi delle risultanze del bilancio di competenza consente di valutare se la gestione è nel complesso equilibrata e se la medesima è avvenuta nel rispetto dei principi e delle regole proprie della contabilità pubblica.

Invero, tale gestione permette di valutare come, e soprattutto in che misura, vengono utilizzate le risorse a disposizione e se l'acquisizione di quest'ultime è avvenuta in presenza della prescritta copertura finanziaria.

Ciò detto, la situazione di equilibrio tra entrate e uscite è oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, siano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

Di seguito, per fornire un quadro analitico della suddetta gestione si riportano le risultanze delle valutazioni sui singoli equilibri che la caratterizzano.

GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA

Prima di entrare nel merito della suddivisione sopra citata, pare preliminarmente opportuno analizzare la composizione degli stanziamenti del bilancio, al fine di una miglior comprensione della struttura contabile del bilancio 2025 e delle modalità con cui sono state destinate le risorse. A riguardo, si specifica che il bilancio ufficiale viene composto attraverso l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli, i quali rappresentano l'ammontare complessivo delle risorse impiegate per finanziare i programmi di spesa.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale nella formulazione originaria e modificabile, durante la gestione, solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio ed assegna le corrispondenti risorse per finanziare alcune tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in c/capitale, i movimenti di fondi e le operazioni da effettuare per conto di terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come una entità autonoma che produce, a sua volta, un risultato di gestione: avanzo, disavanzo, pareggio.

Ciò detto, il bilancio complessivo deve comunque risultare in pareggio – circostanza verificabile dall'analisi dei dati contenuti nelle tabelle seguenti, che mettono in relazione gli stanziamenti iniziali con quelli attuali.

Per tali ragioni, le previsioni aggiornate di bilancio, come risultano nella fase di preparazione dell'adempimento (stanziamenti assestati, proiezione della stima al 31/12 e stato di accertamento), sono state precedute da una rigorosa valutazione dei procedimenti contabili e dei flussi finanziari in atto.

In particolare, sul lato delle entrate sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste. L'attuale dimensionamento degli stanziamenti di entrata è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di accertamento in carico gli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali di bilancio.

Sul lato delle uscite, invece, le previsioni sono la conseguenza di una valutazione sui procedimenti contabili e sui flussi finanziari in atto.

Nel dettaglio, sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa.

Le stime aggiornate sulle uscite sono state precedute anch'esse da un'analisi di tipo storico, da un riscontro sull'andamento delle pratiche di impegno in carico agli uffici competenti oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo al fine di rendere il più possibile affidabile la verifica sugli equilibri sostanziali.

Si specifica infine che la formulazione delle previsioni di bilancio aggiornate alla data attuale (Salvaguardia) si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili.

ENTRATE	PREVISIONE 2025 (Importi assestati)	PREVISIONE 2025 (Importi previsti al 31/12/2025)
Avanzo di amministrazione	67.452,00	67.452,00
Fondo pluriennale vincolato - spese correnti	166.261,72	166.261,72
Fondo pluriennale vincolato - spese c/capitale	22.630,15	22.630,15
Titolo I - Entrate di natura tributaria	2.520.400,00	2.616.850,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	289.950,00	315.400,00
Titolo III - Entrate extratributarie	675.880,00	671.480,00
Titolo IV - Entrate in c/capitale	3.191.047,03	3.163.897,03
Titolo V - Entrate da riduzione att. Finanziarie	-	-
Titolo VI - Accensione di prestiti	291.328,00	331.408,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	1.450.000,00	1.450.000,00
Titolo IX - Entrate per c/terzi e partite di giro	1.280.200,00	1.280.200,00
TOTALE ENTRATE	9.955.148,90	10.085.578,90

SPESE	PREVISIONE 2024 (Importi assestati)	PREVISIONE 2025 (Importi previsti al 31/12/2025)
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Titolo I - Spese correnti	3.618.193,72	3.734.463,72
Titolo II - Spese in conto capitale	3.517.205,18	3.530.135,18
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	89.550,00	90.780,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	1.450.000,00	1.450.000,00
Titolo VII - Spese c/terzi e partite di giro	1.280.200,00	1,280,200,00
TOTALE SPESE	9.955.148,90	10.085.578,90

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in relazione agli stanziamenti della competenza.

GESTIONE CORRENTE

L'equilibrio di parte corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.lgs. del 178 agosto 2000, n. 267, che così recita:

"...Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, mentre non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

La divisione del bilancio, in parte corrente e degli investimenti, trova il suo fondamento proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi, anche in sede di variazione, è seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentono, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, alla parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Durante l'esercizio, ma sempre in tempo utile, potranno essere effettuate correzioni all'esercizio di attuale attribuzione dell'entrata o della spesa per garantire, a rendiconto, l'esatta imputazione del movimento contabile. Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, questo è stato ottenuto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Di conseguenza, l'analisi della parte corrente ha la funzione di individuare le risorse destinate a coprire le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento dei mutui.

A riguardo, si specifica che nel caso del Comune di Piancogno, le spese correnti e le quote di capitale di ammortamento di mutui sono finanziate da entrate correnti.

ENTRATE	PREVISIONE 2025 (Importi assestati)	ACCERTAMENTI	%
FPV per spese correnti	166.261,72	-	-
Avanzo di amministrazione	55.252,00	-	-
Titolo I – Entrate di natura tributaria	2.520.400,00	2.597.040,19	103,00
Titolo II – Trasferimenti correnti	289.950,00	144.173,40	49,72
Titolo III – Entrate extratributarie	675.880,00	448.209,98	66,31
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.707.743,72	3.189.423,87	86,02

SPESE	PREVISIONE 2025 (Importi assestati)	IMPEGNI	%
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	-
Titolo I – Spese correnti	3.618.193,72	2.923.705,95	80,80
Titolo IV – Rimborso di prestiti	89.550,00	69.827,48	77,97
TOTALE SPESE CORRENTI	3.707.743,72	2.993.533,43	80,70

Al fine di consentire l'ottimale interpretazione delle risultanze contabili sopra riportate, si precisa quanto segue:

- sul fronte delle entrate tributarie si rileva che, ad oggi, sono stati incassati gli acconti per l'IMU 2025, in occasione della scadenza del 16 giugno 2025 per l'importo di € 361.528,38. Tale importo in previsione dell'incasso del saldo al 16 dicembre consente di essere in linea con quanto stanziato in entrata a Bilancio
- Per quanto riguarda gli accertamenti IMU al 7 luglio è stato accertato l'importo di € 258.047,00 a fronte di incassi di competenza per € 53.980,66. Degli € 258.047,00 accertati internamente dall'ufficio sono € 119.001,00 i rimanenti € 139.046,00 sono gli accertamenti 2025 della società esterna M.T. dei quali € 69.800 emessi nel mese di giugno.
- sul fronte TARI le scadenze per l'effettuazione dei versamenti sono state fissate al 31 marzo e al 31 ottobre 2025 e si rileva che, ad oggi, è stato incassato l'acconto della prima rata per l'importo di 276.144,79 a fronte di un ruolo di € 325.683,00;
- Per quanto riguarda l'addizionale Irpef l'andamento è in linea con la previsione ammontante € 540.000,00, al 7 luglio incassati € 178.021,14
- Alla data del 7 luglio è stato applicato avanzo di parte corrente per € 55.252,00 relativo a Surplus trasferimenti Covid per € 17.652,00
Fondo restituzione somme a privati € 37.600,00

- i trasferimenti correnti sono stati accertati ad avvenuta acquisizione del relativo provvedimento di concessione o contestualmente all'avvenuta erogazione degli stessi nel dettaglio:
Dallo Stato per il Fondo sociale equità € 114.723,60 (asili nido, trasporto alunni disabili, sociale)
Dallo Stato per ristoro esenzioni IMU, referendum e quota contributo per finanza pubblica € 20.754,81
Dall'Atsp per reintegro maggiori spese sociali in strutture € 8.694,99
- il dato relativo agli accertamenti delle entrate extratributarie è in continua evoluzione: la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate avviene in maniera puntuale sulla base di idonea documentazione giuridico-contabile quali ruoli, liste di carico, contratti, richieste di pagamento. Si vuole intensificare i recuperi e il monitoraggio delle diverse entrate al fine di accertare le somme stanziare
Alla data del 7 luglio è stato emesso l'acconto servizio acquedotto nel mese di aprile con scadenza 31 maggio per l'importo di € 90.281,12 del quale incassati € 87.744,97
L'andamento delle altre entrate è in linea con quanto previsto
Verrà emesso il saldo dell'acquedotto entro il mese di novembre 2025, così come il ruolo votive 2025 entro fine settembre e l'imposta di pubblicità sempre entro fine settembre;
- le spese correnti sono state impegnate in funzione delle effettive esigenze dei servizi comunali, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili. Le spese di personale sono state impegnate in base alla previsione definita dall'andamento dei pagamenti degli stipendi;
- la spesa per rimborso prestiti è stata impegnata in relazione alla spesa relativa ai mutui in essere sulla base dei piani di ammortamento previsti;

Per le spese correnti l'andamento è in linea con il bilancio assestato.

GESTIONE INVESTIMENTI

L'equilibrio della parte investimenti si rivolge ad analizzare il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

Nello specifico, il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, anche in sede di eventuale variazione di bilancio, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, alla parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente.

Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo II della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.

L'Ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento, ai sensi dell'art. 199 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, mediante:

- entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187, D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- mutui passivi;
- altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

A riguardo, la determinazione dell'equilibrio della parte investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti con le spese in conto capitale, ed in particolare, nella tabella che segue si evidenzia quale è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

Si specifica inoltre che l'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell'equilibrio corrente (avanzo economico) oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti.

ENTRATE	PREVISIONE 2025 (Importi assestati)	ACCERTAMENTI	%
Avanzo di amministrazione - spese c/capitale	12.200,00	-	-
FPV per spese in conto capitale	22.630,15	-	-
Titolo IV - Entrate in c/capitale	3.191.047,03	1.178.034,64	36,92
Titolo V - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	-
Titolo VI - Accensione di prestiti	291.328,00	291.328,00	100,00
TOTALE ENTRATE	3.517.205,18	1.469.362,24	41,78

SPESE	PREVISIONE 2025 (Importi assestati)	IMPEGNI	%
Titolo II - Spese in conto capitale	3.517.205,18	1.496.949,15	42,56
TOTALE SPESE	3.517.205,18	1.496.949,15	42,56

Per quanto riguarda gli investimenti e le manutenzioni straordinarie:

- E' stato applicato avanzo vincolato per € 12.200,00 per pulizia barriera paramassi straordinaria;
- Gli accertamenti principalmente scaturiti da contributi di enti sovracomunali e in parte con l'utilizzo di risorse proprie tramite accensione di mutui alla data del 7 luglio finanziano:
 € 80.714,10 dallo Stato finanziano i progetti digitali PNRR
 € 74.946,93 dallo Stato finanziano il secondo SAL asfaltature
 € 624.000,00 dallo Stato finanzia la costruzione mensa scolastica associati agli € 166.000,00 dell'accensione di un Mutuo con CCDDPP
 € 249.672,00 da Regione e CM finanziano la messa in sicurezza VASP di via Vigne associati ai € 125.328,00 dell'accensione di un Mutuo con CCDDPP;
- Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione sono stati accertati € 57.317,06 che coprono gli impegni già posti in essere;

- Per quanto riguarda le alienazioni è stato venduto un terreno per € 10.741,33 e l'accertamento finanziaria impegni generici sul lato della gestione del patrimonio comunale;

GESTIONE MOVIMENTI DI FONDI

Il comparto dei "movimenti di fondi" del bilancio del Comune di Piancogno viene rappresentato unicamente dalle voci, in entrata e uscita, relative all'anticipazione di tesoreria.

L'anticipazione di tesoreria consiste in un prestito a breve termine che il tesoriere dell'ente è tenuto a concedere nelle modalità e nei limiti del T.U.E.L., per far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide.

Nel dettaglio, l'art. 222 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il limite massimo di utilizzo di tale istituto non può superare i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Anche per l'anno 2025 la legge di bilancio ha consentito l'innalzamento ai cinque dodicesimi.

Come si evince dalla tabella sotto riportata, il Comune di Piancogno ha richiesto minime anticipazioni di tesoreria per far fronte ai pagamenti dei debiti per carenze di risorse. La necessità di rispettare i tempi di pagamento e le richieste dei creditori comporta un innalzamento dello stanziamento dell'anticipazione sottolineando che le somme degli utilizzi effettivi rispettano il tetto dei cinque dodicesimi previsti dalla normativa. Il tesoriere monitora gli utilizzi secondo la normativa vigente.

ENTRATE	PREVISIONE 2025 (Importi assestati)	ACCERTAMENTI
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	1.450.000,00	1.251.066,53
TOTALE ENTRATE	1.450.000,00	1.251.066,53

SPESE	PREVISIONE 2025 (Importi assestati)	IMPEGNI
Titolo V - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere	1.450.000,00	994.163,49
TOTALE SPESE	1.450.000,00	994.163,49

Dalla tabella si evince alla data del 7 luglio dell'utilizzo dell'anticipazione per € 256.903,04.

Tale discrepanza deriva principalmente non dalla gestione di parte corrente, ma dalla gestione di parte capitale soprattutto a residuo, la quale nell'andamento dei cronoprogrammi ha richiesto una forte dose di anticipazione di fondi in attesa di essere ristorati. Non desta preoccupazioni perché tale fondi rientreranno entro fine 2025.

GESTIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'equilibrio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.

Nello specifico, le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo IX ed al titolo VII ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.

Invero, sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

Oltre a ciò, va specificato che gli stanziamenti relativi alle operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria, in quanto non comportano discrezionalità e autonomia decisionale.

LA GESTIONE DI CASSA E DEI RESIDUI

ANALISI GESTIONE DI CASSA

Le regole contabili prescrivono che il bilancio sia redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi analizzano la sola competenza.

Nel dettaglio, la gestione in analisi riguarda tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi dei movimenti stessi.

L'analisi della gestione di cassa assume importanza strategica nel panorama dei controlli degli enti locali, in quanto la verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono un complessivo quadro sull'andamento complessivo dei flussi. In particolare, essa, espressa attraverso l'ammontare del differenziale che si è prodotto tra le riscossioni, comprensive del Fondo di Cassa iniziale ed i pagamenti effettuati durante l'anno, è

finalizzata alla verifica del regolare andamento dei flussi delle entrate e delle spese presso la Tesoreria comunale e l'eventuale necessità di ricorso a forme di finanziamento a breve termine.

PROIEZIONE CASSA AL 31/12/2025	
ENTRATE	8.378.795,16
USCITE	8.183.817,00
SALDO DI CASSA IN TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2025	194.978,16

Alla data del 7 luglio 2025 vi è utilizzo di anticipazione di tesoreria come predetto per € 256.903,04. La cassa vincolata ammonta ad € 220.796,96 e l'utilizzo delle somme vincolate, non ancora ristorate, ammonta, vista l'anticipazione di tesoreria ad € 220.796,96.

Occorre sottolineare come la gestione di competenza sia a livello di cassa equilibrata sia dalla parte corrente che quella di parte capitale con un saldo finale alla data del 7 luglio di € - 37.123,60. Lo sbilancio nasce a livello dei flussi relativi ai residui (come vedremo nel paragrafo successivo). Vedendo l'andamento dei flussi di cassa attesi dal lato degli incassi entro il 31/12/2025 gli stessi, consentiranno di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo di cassa finale positivo.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti o accorgimenti finalizzati al riequilibrio della gestione di cassa. L'ente si impegna comunque a monitorare le scadenze e confida di recuperare le somme dei contributi in particolare sulle opere finanziate da enti pubblici esterni.

LA GESTIONE DEI RESIDUI DI ANNI PRECEDENTI

La gestione dei residui evidenzia l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo, si specifica che la chiusura dell'ultimo rendiconto, a suo tempo deliberato, è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa ed, infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

In particolare, sul tema il paragrafo 9.1 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, contenuto nell'allegato 4/2 al D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che tali

operazioni, volte ad aggiornare le consistenze iniziali delle poste contabili del bilancio di previsione, consistono nella verifica:

- della fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Nonostante ciò, però, durante la gestione effettiva tali valori contabili possono subire una mutazione, causata dalla conclusione del loro normale *iter* procedurale (per effetto dell'avvenuto incasso del credito/pagamento del debito) ovvero dall'intervento di fattori esterni che hanno inciso sulla consistenza dello stesso, quali situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, inesigibilità, insussistenza, estinzione e prescrizione.

Tale modifica sostanziale della consistenza dei residui, che verrà formalizzata con la successiva operazione di riaccertamento ordinario, può avere un rilevante impatto sul mantenimento degli equilibri complessivi di bilancio (competenza e residui).

Pertanto, l'analisi del regolare andamento della gestione dei residui, effettuata nella presente sede, riveste un ruolo essenziale nella rilevazione e prevenzione di dei possibili squilibri derivanti *in primis* dalla sopravvenuta insussistenza o inesigibilità di crediti afferenti esercizi precedenti.

In conseguenza di ciò, si propone nelle successive tabelle le risultanze della gestione *de qua*, specificando che:

- i Responsabili non hanno segnalato posizioni creditorie in situazioni di dubbia esigibilità o da ritenersi definitivamente inesigibili, fermo restando che per le entrate pregresse sono state attivate – ove necessario – le procedure di riscossione coattiva;
- non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità sopravvenuta di residui;
- non si ravvisa, pertanto la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi al 31 dicembre 2024 da rendiconto	2.175.898,00
Residui attivi incassati al 7 luglio 2025	854.807,68
Residui attivi eliminati	82,15
Residui attivi al 7 luglio 2025	1.321.008,17

RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi al 31 dicembre 2024 da rendiconto	1.733.623,64
Residui passivi pagati al 7 luglio 2025	1.373.139,21
Residui passivi eliminati	0,00
Residui passivi al 7 luglio 2025	360.484,43

Alla luce di quanto sopra evidenziato non si rilevano situazioni sostanziali di potenziale disavanzo. Parte dei residui attivi, si precisa, sono legati a contributi o ad entrate direttamente collegate alla realizzazione di opere che l'ente ha dovuto anticipare in termini di cassa in base agli stati di avanzamento, nella percentuale del 38%. Il resto è inerente a Entrate Tributarie (35%) (principalmente Tari e Add Irpef), Trasferimenti Correnti (6%) ed Entrate Extratributarie (21%).

Per quanto riguarda i residui passivi ben il 64% riguardano opere in corso di realizzazione, il rimanente 36% per spese correnti.

Per quanto riguarda la cassa relativa ai residui occorre alla luce della situazione di sbilancio sia nella parte corrente (- € 155.482,12) che, e soprattutto, nella parte capitale (- € 528.162,48) continuare a migliorare le procedure per ridurre tempi di riscossione sia delle imposte/servizi ai cittadini sia per il ristoro in parte capitale di opere già pagate. Per queste ultime si sottolinea come alla data del 7 luglio non sono ancora state finanziate opere concluse da parte della Regione per circa 250.000,00.

ULTERIORI ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALI MONITORATI

La stesura dell'attuale bilancio di previsione è il risultato di un processo articolato che ha coinvolto i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione.

Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla norma contabile e predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

Questi principi, una volta adottati, devono essere poi conservati anche durante la gestione per garantire l'uniformità di trattamento ed esposizione dei principali fenomeni e, in una prospettiva più vasta, la loro comparabilità nei diversi momenti dello stesso esercizio, come in sede di Salvaguardia degli equilibri di bilancio, e tra esercizi consecutivi.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale sono strutturati in modo da garantire un grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i conseguenti atti di gestione. Si sono così creati, e poi conservati nelle variazioni di bilancio, i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati dall'ente, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi.

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel corso del tempo, per rendere così individuabili anche in sede di Salvaguardia gli andamenti tendenziali, nel presente paragrafo si pone l'attenzione su taluni fenomeni che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come *"posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati"*.

Durante la Salvaguardia si procede invece ad adeguare anche la seconda componente del fondo, e cioè quella collegata agli stanziamenti aggiornati del bilancio in corso di gestione e relativa, quindi, ai nuovi crediti in fase di formazione (gestione competenza). Allo stesso tempo, anche la gestione dei residui può avere subito delle modifiche sostanziali dopo l'approvazione dell'ultimo rendiconto, andando così ad alterare il grado di solvibilità dei crediti accertato in sede di consuntivo.

Come conseguenza di ciò, e preve le opportune valutazioni del caso, si tratta di operare un possibile aggiornamento della *dimensione infrannuale* del fondo, sia nella componente dei vecchi crediti (gestione residui) che in quella dei crediti in corso di formazione (gestione competenza).

Invero, il peggioramento della gestione residui può comportare l'obbligo di modificare la destinazione del precedente risultato di esercizio spostando così risorse dalla quota libera a quella oggetto di restrizioni (avanzo destinato).

Venendo all'attuale bilancio di previsione, e cioè alla gestione di competenza, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo vincolato di entità adeguata a tale scopo, si tratta di iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno per creare una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio di natura forzosa). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. Questo, naturalmente, se la quota inizialmente stanziata, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, dovesse risultare inadeguata, per difetto o per eccesso, alla nuova situazione contingente.

In sede di Salvaguardia, l'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio e dall'andamento dei corrispondenti accertamenti, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). A tal fine, si applica la percentuale già utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, individuando così l'importo del fondo cui è necessario adeguarsi. In linea di massima, pertanto, i criteri di calcolo adottati in sede di bilancio sono confermati anche durante l'esercizio.

Alla data odierna si rileva quanto segue:

- fra i fondi accantonati dell'avanzo di amministrazione 2024 risulta accantonata la somma di € 442.458,01 a fronte di residui attivi di dubbia esigibilità; la stima di detto accantonamento è stata effettuata in relazione a quanto previsto dall'allegato n. 4/2 al D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- fra le postazioni del bilancio corrente (inclusa la variazione di assestamento generale al bilancio) risulta accantonata la somma di € 248.900,00 determinata in funzione dei criteri contemplati dai vigenti principi contabili.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020:

- ✓ entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello nel quale non sia stato ridotto il debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero nel quale sia stato registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti maggiore rispetto ai 30 giorni indicati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, deve essere stanziato, con deliberazione della Giunta comunale, un fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- ✓ il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto precedente è pari:
 - al 5% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1% degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso, la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- ✓ sul fondo di garanzia dei debiti commerciali non è possibile disporre impegni e pagamenti;

- ✓ a fine esercizio il fondo di garanzia dei debiti commerciali confluisce nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione;
- ✓ nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi;
- ✓ il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzino risorse con specifico vincolo di destinazione;

Alla data odierna si rileva quanto segue:

- ✓ non è stata stanziata la somma nel Bilancio di Previsione 2025;
- ✓ L'andamento dei primi due trimestri del 2025 ha fornito i seguenti risultati:
 - Indice di tempestività dei pagamenti gg - 3,96
 - Tempo medio di ritardo gg - 3,74
- ✓ Viene perciò confermato il non stanziare alcuna somma nel bilancio di previsione 2025/2027.

GESTIONE CONTABILE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate e le relative obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi, quindi, di un saldo finanziario (che non può che essere maggiore di zero) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Tale posta contabile, ricopre la funzione di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio di competenza potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. In tal modo, lo stanziamento di spesa di ciascun anno viene composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge.

Nell'*attuale bilancio*, la quota dell'originario impegno che si prevede sarà liquidata nell'esercizio è stata prevista nel normale stanziamento di bilancio delle spese mentre quella che non si tradurrà in debito esigibile in quello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*.

In particolare, l'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro.

Così facendo, viene così ad essere mantenuto nel tempo il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale applicato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (impegno imputato nell'anno di competenza e quota parte rinviata al futuro, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, la parte dell'impegno in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è rinviata (cronoprogramma negli investimenti o previsione di liquidazione nelle spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi futuri, successivi a quello di avvenuto finanziamento della spesa.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica, pertanto, il valore complessivo del fondo pluriennale maturato al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto riporta l'ammontare complessivo del fondo pluriennale vincolato applicato nelle entrate dei tre distinti anni di cui si compone l'attuale bilancio di previsione (FPV/E) ed a cui si contrappone, ma senza alcuna esigenza di quadratura, data la diversità di significato contabile delle due distinte componenti, la quota del fondo pluriennale stanziata nel versante della spesa (FPV/U).

GESTIONE CONTABILE DEL FPV	2025	2026	2027
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi			
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	188.891,87	134.274,04	39.750,00
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)	134.274,04	39.750,00	39.750,00

I DEBITI FUORI BILANCIO

Tra le operazioni di riequilibrio vengono ricomprese la verifica dell'eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare ai sensi dell'art. 194, comma 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

Nel dettaglio, il debito fuori bilancio è un indicatore volto a mettere in evidenza i discostamenti del procedimento di spesa dal proprio archetipo normativo, i quali possono mettere a rischio la struttura del bilancio di esercizio e della sua corretta utilizzazione.

In particolare, il predetto art. 194 stabilisce che i debiti fuori bilancio riconoscibili e finanziabili dal Comune sono esclusivamente:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Ciò detto, dalla ricognizione effettuata all'interno dei singoli servizi comunali, sulla scorta delle attestazioni fornite dai Responsabili, si rileva l'inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

LA GESTIONE PROSPETTICA

L'operazione di ricognizione degli equilibri di Bilancio è altresì momento di verifica dei fabbisogni gestionali dei singoli servizi.

Invero, nell'ambito di un'attenta analisi di gestione assumono grande rilievo le scelte relative alla copertura dei fabbisogni finanziari che andranno a formarsi, in quanto la struttura contabile di arrivo è solo l'ultimo (ma non per importanza) degli aspetti che conseguono alla redazione dei bilanci all'interno di un corretto processo di programmazione economico-finanziaria.

Di conseguenza, una volta individuate le strade per applicare le scelte decise a livello di piano strategico, diventa necessario verificare che le esigenze gestionali emerse nel corso dell'esercizio 2025 ed in via di recepimento negli strumenti di bilancio siano correlate ad un corrispondente volume adeguato di risorse.

Benché detti fabbisogni non determinino la necessità di riequilibrio della gestione è bene evidenziarne l'impatto sotto il profilo finanziario, dal momento che le nuove necessità di spesa dovranno trovare corrispondente fattibilità finanziaria nell'ambito degli strumenti di programmazione contabile.

Anche la gestione prospettica riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti in tal senso.

VALUTAZIONI FINALI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2025 E DIRETTIVE AI RESPONSABILI

Completata la verifica sulla gestione tecnico-contabile, si riepilogano gli aspetti salienti della verifica effettuata:

- I. LA **GESTIONE DI COMPETENZA** È EQUILIBRATA: gli accertamenti di entrata sono stati contabilizzati secondo criteri di veridicità, attendibilità e prudenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalla vigente normativa in materia; gli impegni di spesa sono stati assunti nel rigoroso rispetto dei principi generali di "copertura finanziaria" e di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente normativa; sono stati altresì rispettati tutti i vincoli derivanti dal realizzo di entrate a specifica destinazione e le prescrizioni generali dei vigenti principi contabili.

Inoltre, gli stanziamenti aggiornati di entrata, nel loro totale, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio mentre è stato valutato con attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi tendenziali previsti sia in entrata (incassi) che in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "*competenza finanziaria potenziata*" mentre risulta correttamente ripreso, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. Si è provveduto, inoltre, a valutare ed eventualmente ad aggiornare sia la suddivisione che la composizione del risultato, nei diversi vincoli previsti dalla legge, che l'esatta attribuzione del FPV nei rispettivi esercizi.

Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza.

- II. LA **GESTIONE DI CASSA** PUR DESTANDO ALCUNE PREOCCUPAZIONI è improntata al raggiungimento di un saldo positivo a fine anno tenendo conto sia dell'andamento delle risorse in conto capitale sia di quelle di parte corrente.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di cassa.
- III. LA **GESTIONE DEI RESIDUI** È SOTTO CONTROLLO: i residui attivi e passivi vengono puntualmente monitorati e riaccertati in funzione dell'andamento gestionale. Non si è a conoscenza di situazioni di inesigibilità conclamata dei residui. Tuttavia, valutata l'attuale congiuntura economica, particolare attenzione dovrà essere prestata – anche nel proseguo dell'esercizio - all'andamento dei residui attivi correnti. In ogni caso, l'analisi effettuata consente di affermare che le attuali risultanze non fanno presagire od emergere situazioni sostanziali di potenziale disavanzo determinato dalla gestione dei residui.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione dei residui.
- IV. IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E' STATO AGGIORNATO E RISULTA COERENTE CON L'ANDAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DI ENTRATA: i crediti verso terzi sono stati attentamente stimati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione (FCDE), che risulta in questo momento, pertanto, adeguato allo scopo.
- V. IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI non necessita di essere stanziato.
- VI. PER QUANTO CONCERNE I **DEBITI FUORI BILANCIO** si evidenzia che, alla data attuale, non è stata rilevata la sussistenza di passività latenti da riconoscere e finanziare.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.
- VII. LO **SVILUPPO PROSPETTICO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE** riconferma la propensione del bilancio comunale al perseguimento delle fisiologiche condizioni di equilibrio.
Non si rende pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio in tal senso.

LA VERIFICA CONTABILE HA PERTANTO EVIDENZIATO ELEMENTI DI EQUILIBRIO; EQUILIBRIO CHE RISPETTA PERCIÒ GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA INTRODOTTI DALL'ART. 1 COMMA 784 DELLA L. N. 2027/2024; RIMANE COMUNQUE FERMO L'OBBLIGO DI MONITORAGGIO COSTANTE SULLE RISULTANZE CONTABILI.

NON SI RILEVA AD OGGI LA NECESSITÀ DI ATTIVARE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI RIEQUILIBRIO.

Rimane tuttavia prerogativa di tutti i Responsabili:

- vigilare attentamente sulla gestione e sui budget di pertinenza assegnati nell'ambito del P.E.G., al fine di prevenire la formazione di fenomeni di pregiudizio alle finanze del Comune;
- adoperarsi affinché le entrate iscritte in bilancio si traducano in riscossioni effettive attivando tempestivamente, ove necessario, le procedure per la riscossione coattiva dei crediti giuridicamente maturati;

- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario eventuali situazioni di squilibrio sopravvenute e non previste;
- garantire l'applicazione delle direttive e dei vincoli contenuti nelle disposizioni di finanza pubblica, con particolare riferimento al Pareggio di bilancio.

Il Responsabile Sett. Finanziario
(f.to Alessandro Fabbrini)